Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili

Modifica del 18 gennaio 2001

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei mobili, allegato ai decreti del Consiglio federale del 12 marzo 1999 e del 18 gennaio 2000[1], sono dichiarate d'obbligatorietà generale[2]:

Art. 6 Salari

6.3 Salari minimi

6.6 Aumenti salariali

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 6.6 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2001 e ha effetto sino al 31 dicembre 2002.

18 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 FF **1999** 2232, **2000** 181
2 Estratti delle disposizioni obbligatorietà generale possono essere richiesti all'EDMZ, 3003 Berna.